

13 NOVEMBRE 2019

Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali

di **Eugenio Picozza**

Professore emerito di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

e **Domenico Siclari**

Professore ordinario di Diritto amministrativo
Università per Stranieri di Reggio Calabria

Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*

di Eugenio Picozza

Professore emerito di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

e Domenico Siclari

Professore ordinario di Diritto amministrativo
Università per Stranieri di Reggio Calabria

Sommario: 1. Prologo. 2. Il patrimonio culturale baluardo per la tutela dell'immaterialità. 3. L'art. 9 Cost. e gli ulteriori apporti ricostruttivi. 4. I patrimoni culturali immateriali fattori identitari nell'epoca globale.

1. Prologo

Dinanzi all'esigenza di prendere le distanze dalle nozioni codificate e positivizzate (come nel caso del *bene culturale*), le quali periclitano in uno stato di insoddisfazione, delle esigenze di riflessione nonché dell'ortoprassi, in sede di determinazione delle tutele per le espressioni di culturalità. Si profila, dunque, opportuno riflettere sul valore del concetto di patrimonio culturale in relazione ai beni infungibili.

Orbene, se nella dizione anglofona è stata adottata la condivisibile espressione: *cultural heritage* (trad. it. *eredità culturale*), lo stesso non può dirsi rispetto alla nostra realtà interna.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'attenzione è stata riservata, a partire dagli anni '60, sui *beni culturali*. A conforto di ciò si rammentino i lavori della Commissione Franceschini¹ laddove si riteneva che «nell'opera d'arte come in ogni altra cosa in cui si riconosce un valore culturale (...) il profilo ideale che è oggetto di protezione si è talmente immedesimato nella materia in cui si esprime da restarne definitivamente prigioniero, così che esso si pone come oggetto di protezione giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude»².

Pur nella consapevolezza della natura di *nozione liminale*³ dei beni culturali e nonostante il fervore culturale emerso grazie agli apporti di folkloristi e di demologi⁴, con i *beni volatili*⁵, e come oltremodo emerso con la pubblicazione del volume *Ricerca e catalogazione della cultura popolare*⁶, laddove si affrontava *in nuce* il tema

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ L'allusione va alla Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con l. n. 310 del 1964.

² T. ALIBRANDI - P. G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano 2001, p. 47; A. BARTOLINI, *Beni culturali (dir. amm.)*, in *Enc. dir., Annali*, Milano 2013, VI, p. 110.

³ M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1976, p. 8.

⁴ A. M. CIRESE, *Introduzione*, in R. GRIMALDI, *I beni culturali demo-antropologici. Schedatura e sistema informativo*, Torino 1988, pp. 13 e ss.

⁵ Dizione questa introdotta in A. M. CIRESE, *Introduzione ... op. cit.*

⁶ Si tratta della *Ricerca e catalogazione della cultura popolare*, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, 1978.

delle entità immateriali⁷. L'interesse si è, tuttavia, arroccato sul dato materiale, determinando una ricostruzione «tutta svolta con l'occhio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione c'è sempre una cosa oggetto di un diritto patrimoniale»⁸.

Non sono mancate occasioni che avrebbero potuto incidere nel senso di introdurre un baluardo a tutela dei beni immateriali. Tra queste è bastevole rammentare l'art. 49 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che aveva attribuito alle Regioni ordinarie ambiti di operatività, altresì, nel settore delle attività culturali⁹. Ed ancora, l'art. 148, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112¹⁰. Una disposizione che aveva avuto il merito di definire i beni culturali come *testimonianza avente valore di civiltà*, valicando il tema della materialità.

Tuttavia, la *vis attractiva* del retaggio materiale è rimasta immutata, come confortato dalla formula oggi contenuta nel Codice dei beni culturali. Esso ritorna al concetto di *testimonianze materiali aventi valore di civiltà*¹¹, una categoria di *res incorporales quae tangere non possunt*¹².

Impostazione confermata anche dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 che, attraverso l'introduzione nel Codice dei beni culturali dell'art. 7 bis, ha contemplato le cc.dd. *espressioni di identità culturale collettiva*¹³, ancorandole al dato materiale.

A fronte di detta ricostruzione, «si sarebbe indotti a credere che fra beni culturali ed entità del patrimonio culturale immateriale sussista una sorta di estraneità di fondo. Distinti sul piano nozionistico, sarebbero oggetto di disciplina giuridica differenziata»¹⁴.

Ed è proprio da queste considerazioni che è opportuno muovere per proseguire nel solco della presente riflessione.

⁷ R. TUCCI, *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale: qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo*, in *Annale di scienze umane*, 2013, X, p. 184.

⁸ S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rass. Arch. Stato*, 1975, nn. 1-3, pp. 116 e ss.

⁹ M. AINIS - M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura*, Milano 2015, p. 313.

¹⁰ A fronte della modifica di detta disposizione, è stato puntualizzato come non si sia colta «l'opportunità di avvalersi di questa offerta e integrare quel corpo normativo» G. SEVERINI, *Immaterialità di beni culturali?*, in *Aedon*, n. 1, 2014. Sul punto si veda anche M. P. CHITI, *La nuova nozione di beni culturali nel d.lgs. 112/1998: prime note esegetiche*, in *Aedon*, n. 1, 1998.

¹¹ F. LILLO, *Beni culturali tra materialità e immaterialità, competenze statali e regionali. Nota a: T.A.R. Reggio Calabria, 10 ottobre 2003, n. 1285*, in *Foro amm. TAR*, n. 12, 2003, pp. 3629 e ss.

¹² L. CASINI, *“Noli me tangere”: i beni culturali tra materialità e immaterialità*, in *Aedon*, n. 1, 2014.

¹³ Espressione introdotta in sede di adeguamento alle previsioni sovranazionali scaturenti dalle Convenzioni Unesco, rispettivamente per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005.

¹⁴ G. SCIULLO, *La difesa del patrimonio culturale delle Scuole. Il loro contributo alla tutela del patrimonio culturale immateriale di Venezia in un'ottica partecipativa o bottom up*, in *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, (a cura di, M. L. PICCHIO FORLATI), Venezia, 2014, p. 156.

2. Il patrimonio culturale baluardo per la tutela dell'immaterialità

Al fine di proseguire nella presente analisi si profila necessario attingere agli apporti scaturenti dalle sedi sovranazionali, nonché a taluni interventi insiti alla *domestic legislation*.

Sotto il primo versante, quello cioè che valica i confini dello Stato, il tema è stato ampiamente affrontato grazie alla produzione normativa dell'Unesco, orientata alla diffusione della categoria del patrimonio culturale immateriale¹⁵, e del Consiglio d'Europa, con la Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società.

In quest'ultima, accanto alla valenza catalizzatrice della definizione di patrimonio culturale, inclusiva della categoria *beni intangibili*, emerge altresì la connotazione a *non domino* delle entità identitarie. Una vera e propria rivoluzione copernicana che, valicando la mera valenza scientifica di queste ultime, mira ad enfatizzarle, stante la capacità delle stesse di fungere quale grimaldello per lo sviluppo e la crescita dell'individuo ed il miglioramento della qualità della vita dello stesso.

A riprova di ciò, basti rammentare l'art. 2, qualifica dette eredità come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione».

Una formula che consente di sintetizzare le accezioni dinamiche diffuse nello scenario sovranazionale, che spaziano nei seguenti macroambiti: 1) tradizioni e espressioni orali, compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; 2) arti dello spettacolo; 3) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; 4) cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo; e 5) artigianato tradizionale (Convenzione Unesco 2003, art. 2, co. 2)¹⁶.

A ciò si aggiungano, le svariate iniziative a carattere regionale, tra le quali è possibile richiamare l'*Economic Community of Western African States* (1987), che si propone di proteggere e promuovere le specifiche identità culturali dei Paesi africani aderenti, ivi incluso il loro patrimonio immateriale.

Senza dimenticare, poi, l'apporto del Trattato sull'Unione Europea. Ed in particolare dell'art. 128, laddove prevede che la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità, incoraggiando la cooperazione ed integrando l'azione di questi ultimi nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.

¹⁵ Si pensi alla Convenzione Unesco del 2003 che, all'art. 2, comma 1, qualifica il patrimonio culturale immateriale come «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know how* (...) che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo Patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».

¹⁶ P. STELLA RICHTER - E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in *I beni e le attività culturali*, (a cura di, A. CATELANI - S. CATTANEO), Padova 2002, p. 396.

Nonché, gli artt. 3, par. 3, e 167 del TFUE, che impegnano l'Unione e gli Stati nella salvaguardia del patrimonio culturale nel rispetto delle diversità, nazionali e regionali, evidenziando al contempo il retaggio culturale comune. Una prospettiva normativizzata e che si pone in linea con le considerazioni di autorevoli voci, secondo le quali il compito principale dell'UE sarebbe proprio quello di puntare agli aspetti: "spirituale e intellettuale"¹⁷, in ragione di un contesto vocato alla diversità¹⁸.

Sempre considerando il pretesto ed il contesto rispetto al tema in esame, è necessario vagliare gli apporti insiti alla *domestic legislation*. Ivi, infatti, è possibile osservare come se già l'impostazione gianniniana, ancorché nel limite che la stessa si poneva nella valutazione della *res qui tangi potest*, si soffermava sul dato in forza del quale nell'analisi dei beni culturali sarebbe stato il profilo ontologico, insito nel valore culturale¹⁹.

Tale considerazione è oltremodo evidente nella costruzione dei beni immateriali che assumono rilievo sul versante dei profili spirituali, determinando un valore che è di fruizione e non di scambio²⁰. Detti beni, non avendo sostrato materiale²¹ e, dunque, capacità di durevolezza, si caratterizzano in quanto «identici e mutevoli»²².

Una struttura che lascia spazio alla intrinseca capacità degli stessi ad essere espressione delle dinamiche culturali e identitarie di una certa comunità, avvalorando l'idea di ricondurli ai dettami di cui all'art. 9 Cost.

In proposito, una luce di speranza nel percorso di adeguamento e di riconoscimento di detti beni, può essere intravista nella presenza di alcuni disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati, tra i quali spiccano: uno sulle *Disposizioni concernenti la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* e, l'altro, sulle *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici*, presentati il 12 maggio 2017 e il 26 luglio 2017.

3. L'art. 9 Cost. e gli ulteriori apporti ricostruttivi

Vi sono, ulteriori, ragioni strutturate per dare seguito alla presente riflessione.

¹⁷ G. STEINER, *The idea of Europe*, Washington 2004, pp. 240 e ss.

¹⁸ H. G. GADAMER, *L'eredità dell'Europa*, Torino 1991, p. 22.

¹⁹ Il bene culturale, nonostante sia una risorsa/servizio per il cittadino/utente, resta preliminarmente connotato per la sua funzionalizzazione al soddisfacimento di esigenze di ordine gnoseologico e ontologico. D. SICLARI, *Considerazioni preliminari sulla messa in valore dei Bronzi di Riace: tra esigenze di accessibilità e piena fruibilità*, in *Dike kai nomos*, n. 6, 2014, p. 62.

²⁰ E. PICOZZA, *Introduzione al diritto amministrativo*, Padova 2018, p. 221.

²¹ A. BARTOLINI, *Beni culturali ... op. cit.*, p. 110.

²² C. BARBATI - M. CAMELLI - G. SCIULLO, *Il diritto dei beni culturali*, Bologna 2006, p. 3.

Primo fra tutti è apparso uno strumento ermeneutico, scaturito dagli interventi sussidiari specie a livello locale, rappresentato dalla categoria concettuale dei beni culturali *extra-codicistici*²³ o *leggeri*²⁴. Un contenitore questo che, nell'esulare dalle fitte trame del Codice, consente di dare copertura a figure meritevoli di attenzione in ragione del rilievo per la memoria collettiva, sullo sfondo della esigenza di presidiare all'identità locale (nel senso cioè di un *locus* determinato)²⁵.

Melius, ricorrendo alle formule utilizzate dalla Consulta, al «patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità»²⁶.

Emblema di ciò è il sistema introdotto dal Decreto assessoriale siciliano del 26 luglio 2005, con il quale è stato istituito il Registro delle eredità immateriali di Sicilia (R.E.I.). Uno strumento volto a tutelare e, consequenzialmente, valorizzare le eredità immateriali siciliane²⁷.

In linea con siffatta erosione dei confini definitivi della culturalità, si pone altresì l'ampliamento – non solo nominalistico – operato sulla sfera funzionale del Ministero di settore che, a seguito dell'avvento del d.lgs. n. 368 del 1998, è stato investito altresì delle attività culturali. Senza poi trascurare gli ulteriori apporti forniti dall'art. 53 del d.lgs. n. 300/1999 e dal D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171. E ancor di più la previsione, all'art. 117, co. 3 Cost., tra le materie di potestà concorrente, della «promozione e organizzazione di attività culturali»²⁸.

Le iniziative predette – certamente encomiabili, ma concretamente non bastevoli a colmare le lacune strutturali insite nel sistema – lasciano spazio ad un ulteriore tassello sul quale poter riflettere, che è riconducibile al *corpus* in materia di beni culturali. Esso, infatti, contiene una categoria giuridica, quella cioè del *patrimonio culturale*, la cui ampiezza semantica e portata contenutistica si prestano ad una analisi che valica gli apporti del Codice.

²³ V. MANZETTI, *Il patrimonio culturale immateriale tra ordinamento internazionale, europeo e nazionale. spunti dall'esperienza spagnola*, in *Nomos le attualità del diritto*, n. 3, 2018. Ivi si afferma che «è sufficiente fare un rapido riscontro delle normative nazionali di settore ovvero delle leggi regionali, od ancora dei regolamenti comunali, in materia di patrimonio culturale, per avere la conferma che i beni culturali immateriali non solo sono considerati e riconosciuti, ma vengono a qualificarsi come categoria di beni *extra codice*» (p. 15). Sempre sul punto si vedano: G. SEVERINI, *I beni culturali "minori" o extra codicistici*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, (a cura di, M. A. SANDULLI), Milano 2012, pp. 29 e ss.; G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in *Diritto del patrimonio culturale*, (a cura di, C. BARBATI - M. CAMMELLI - L. CASINI - G. PIPERATA - G. SCIULLO), Bologna 2017, p. 35.

²⁴ C. VITALE, *La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, (a cura di, L. CASINI), Bologna 2010, p. 176.

²⁵ Si vedano, *ex multis*, L. LOMBARDI VALLAURI, *Abitare pleromaticamente la terra*, in *Il meritevole di tutela*, Milano 1990, p. XXXI; S. CASSESE, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n. 7, 2012, p. 781.

²⁶ Corte cost. sentenza n. 194 del 2013.

²⁷ A. L. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Foro amm., C.d.S.*, nn. 7-8, 2008, p. 2261.

²⁸ Sul punto la Consulta ha avuto modo, in una pluralità di occasione, di pronunciarsi sulla portata contenutistica di dette attività, riconducendo in esse «tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura» Corte cost. 19 luglio 2005, n. 285.

Infatti, nonostante la dizione di cui all'art. 2 del Codice risulti circoscritta ai beni culturali e a quelli paesaggistici, con un chiaro tentativo di depotenziamento della carica contenutistica della parola; il *patrimonio* appare difficilmente contenibile negli schemi cosificati e richiede, pertanto, un approfondimento che, nel richiamare l'art. 9 Cost., si dipani altresì nella trattazione dell'aggettivazione (*culturale*), contenuta nella norma.

Il lemma, già nella sua analisi etimologia, appare frutto della compresenza di *pater* e *munus*.

Laddove sulla traduzione di *pater*, *nulla quaestio*, maggiori considerazioni ermeneutiche possono rinvenirsi avuto riguardo a *munus*. Senza addentrarsi in questa sede in un'analisi che appartiene ad altre scienze, appare bastevole richiamare Forcellini che, nel *Lexicon totius latinitatis*, gli conferisce quale significato primo quello di *donum*.

Il richiamo al *patrimonio* consentirebbe, dunque, di attingere al significato di *dono dei padri* che, nel quadro di una *Erbschaft*, comporterebbe il passaggio ad una entità intesa come eredità tramandata alle generazioni presenti e future, la cui consistenza sarebbe tale da ricomprendere tanto i beni tangibili quanto quelli intangibili.

In linea con l'analisi prospettata, strutturalista e improntata ad una acribiosa ricostruzione delle parole, ulteriori elementi di riflessione possono essere desunte facendo ricorso alla aggettivazione, del patrimonio, in termini di *culturalità*.

Richiamando così l'attenzione su ciò che per l'ordinamento debba intendersi per cultura e, pertanto, sui patrimoni oggetto di copertura dell'art. 9 della Costituzione²⁹.

Ad un approccio speculativo al tema della cultura, verrebbe da richiamare l'assunto agostiniano, utilizzato per definire il tempo, «*si nemo ex me quaerat scio, si quaerenti explicare velim, nescio*»³⁰.

Tuttavia, le istanze di certezza, insite nel mondo del diritto, impongono di seguire nella ricerca di un approdo definitorio. Così, nel tentativo di mantenere un equilibrio tra panculturalismo³¹ e riconoscimento delle forme della culturalità, il giurista è chiamato ad attingere alla stratificazione concettuale e a fornire risposte che siano applicabili alle odierne esigenze.

Se è indubbio che si sia assistito alla transizione dalla cultura dell'appartenenza (del *proprium*) dello Stato monoclasse, a quella dell'identità, dello Stato pluriclasse, per giungere alla cultura della conoscenza e della

²⁹ Il tutto sullo sfondo di una cultura che, oltre a rientrare tra gli interessi pubblici essenziali tutelati dalla Costituzione e dai Trattati internazionali, costituisce altresì il fulcro di svariati diritti fondamentali, quali: il diritto di accesso al sistema della produzione culturale; il diritto alla più ampia fruizione di tutti i beni culturali, dei prodotti delle attività culturali.

³⁰ Una citazione che viene anche ripresa negli studi giuridici in H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, Torino 1991.

³¹ T. DE MARCO, *Qualche premessa teorica alla nozione di cultura e bene culturale*, in *Il Comune democratico*, 1978, p. 16.

partecipazione. In questo progredire la cultura, frutto del *cultus*, attingendo ad una prospettiva antropologica, ben potrebbe essere identificata, nell'elaborazione di Kroeber e Kluckhohn³².

Una accezione che, nel riprendere concetti quali la *paideia* greca e l'*humanitas* latina, passa dalla stratificazione della *cultura animi* con la cultura concepita nei termini di contenitore di relazioni³³. Ovvero, come avvenuto in Germania, con la contrapposizione dei concetti di *kultur* e *zivilisation*³⁴.

Detta chiave argomentativa farebbe scaturire l'emersione delle espressioni *identitarie* della Nazione – o dei gruppi identitari presenti entro i confini di uno Stato –, quali oggetto di tutela da parte del costituente e sulle quali è possibile dissertare per una nuova lettura delle tutele a favore della cultura e delle radici del gruppo nomologico³⁵ e, anche, della Patria³⁶.

In ragione di detta scelta ricostruttiva, il *patrimonio culturale* si profilerebbe quale insieme composto di entità (materiali/immateriali) – oggi potremmo dire: *beni comuni*³⁷– che hanno quale carattere fondamentale l'essere espressione costitutiva di una memoria collettiva³⁸, che viene acquisita per mezzo di un trasferimento da parte dei predecessori nelle forme del *semioforo*.

In questa relazione spazio/tempo il paradigma dei destinatari sarebbe legato non già alla logica dell'appartenenza (si pensi ai patrimoni dell'umanità, ai beni comuni, ecc.), contrassegnata dall'attitudine conservativa, bensì a quella della fruizione e del godimento comune, in cui emergerebbe una accezione dinamica improntata sulla fruizione, sul riconoscimento e sull'attuazione del rapporto tra diritti fondamentali³⁹.

³² A. KROEBER - C. KLUCKHOHN, *Il concetto di cultura*, Bologna 1972.

³³ «La cultura (...) è senz'altro un'eredità sociale. E se eredità sociale è la cultura, i beni culturali sono l'espressione paradigmatica di un lascito senza l'accoglimento del quale non è possibile il dialogo nell'orizzonte ineludibile dell'alterità» A. MONORCHIO, *Dimensione assiologica e relazionale dei beni culturali*, in *Management e valorizzazione del patrimonio culturale locale. Dimensione assiologica, giuridica e relazionale*, (a cura di, R. ROLLI - D. SICLARI), Milano 2012, p. 25.

³⁴ M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova 1991, p. 63.

³⁵ A. FALZEA, *Cultura e diritto*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, Teoria generale del diritto, Vol. I, Milano 1999, p. 189.

³⁶ Per «una connotazione più marcatamente valoriale ed emotiva: indica sia la terra dei padri, sia la nazione che ha origine da quegli stessi padri» A. VENDEMIATI, *In comunità. Fondamenti di etica sociale*, Città del Vaticano 2013, p. 259.

³⁷ A. LUCARELLI, *Ancora intorno alla categoria giuridica dei beni comuni*, in *Responsabilità verso le generazioni future*, (a cura di, F. CIARAMELLI - F. MENGA), Napoli 2017, pp. 387 e ss.

³⁸ K. POMIAN, *Che cos'è la storia*, Milano 2001, p. 190.

³⁹ «Diritto che per il cittadino italiano è diritto assoluto all'identità Nazionale, che può dirsi fondamentale nel senso che il suo fondamento è tra i principi fondamentali della Repubblica italiana; un principio identitario che per ciò solo è *self-executing* (art. 9 e 1, Cost.)» R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale*, in *Dir. Amm.*, n. 4, 2016, p. 510. Ed ancora si veda G. M. FLICK, *L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2015.

Detta impostazione, attingendo anche al TUE e alle previsioni Unesco⁴⁰, richiama l'attenzione del legislatore italiano che, però, non deve volgersi al mero adattamento all'ordinamento sovranazionale. Egli, infatti, è chiamato ad un ripensamento, in chiave sistematica, di concetti che ben potrebbero trovare spazi di riconoscimento e di mediazione in disposizioni interne, quali il già richiamato art. 9 Cost.

Un principio di rango costituzionale che mira a dare copertura alle istanze metagiuridiche volte a tutelare le forme di «espressione dei modi di vita creati e trasmessi da una generazione all'altra tra i membri di una particolare società»⁴¹.

In simil prospettiva, la *reductio ad unum* di concetti apparentemente eterogenei (quali paesaggio, beni culturali e espressioni immateriali della cultura) nell'alveo del *patrimonio culturale* si tradurrebbe, dunque, in un grimaldello capace di cogliere le sfumature di una culturalità vista come concetto *in fieri* e, al contempo, capace di apprestare tutele dinanzi a detta situazione, attraverso una attività di promozione/valorizzazione⁴². Cioè di incremento della fruibilità del patrimonio da parte di tutti i consociati.

Non è un caso che nella *Grundnorm* del nostro ordinamento si parli di promozione e di sviluppo di detto patrimonio.

La presa d'atto delle istanze metagiuridiche, scaturenti dagli apporti della sociologia e dell'antropologia culturale, concorrono alla qualificazione di un patrimonio culturale – *melius*, dei patrimoni culturali, visti nella accezione plurale – che, nel trovare copertura nell'art. 9 Cost., assurgerebbe quale contenitore aperto e pertanto comprensivo delle entità immateriali, ancorché attraverso forme di giuridificazione differenziate.

Una visione che parrebbe trovare sviluppo ulteriore nella nuova formulazione dell'art. 117 Cost., dalla quale si delineano i tratti di un sistema in cui i beni culturali, rispondenti ai dettami cosificati, trovano un grimaldello di riconoscimento all'art. 117, co. 2, per le questioni relative alla loro tutela, mentre le entità immateriali (*rectius*, attività culturali), al pari della valorizzazione dei beni, vengono collocate al co. 3, per quel che attiene alla loro promozione ed organizzazione.

Tutto ciò determina un approccio differenziato in cui, rispetto alle attività e alla loro ascrizione in ambito di potestà concorrente, emerge ineluttabilmente l'idea di una *concertazione forte* tra Stato e Regioni. Ed in cui, il diverso trattamento, che può ingenerarsi a base regionale, ben potrebbe trovare una clausola di salvaguardia, oltre che nel necessario coordinamento degli interventi di settore, ancor più nel ricorso alla

⁴⁰ A. LUCARELLI, *Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, (a cura di, M. A. SANDULLI), Milano 2019.

⁴¹ M. ABBAGNANO, *Cultura*, in *Dizionario di filosofia*, Torino 1961, p. 201.

⁴² A. IACOPINO, *Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali. Spunti di riflessione nella prospettiva del risultato amministrativo*, Napoli 2017.

lett. m), co. 2, dell'art. 117 Cost. Rispetto ai beni intangibili può configurarsi l'emersione di livelli essenziali delle prestazioni che, dovendo essere garantiti su tutto il territorio nazionale, richiamerebbero comunque un intervento statale a presidio dell'eguaglianza sostanziale.

Ma anche questa ricostruzione sarebbe riduzionista rispetto alla portata reale del problema, nella misura in cui, richiamando l'orientamento consolidato della Consulta, ci si troverebbe al cospetto di una materia-valore, le cui reali fattezze andrebbero ben oltre le considerazioni appena espresse.

A titolo emblematico, è stato autorevolmente rilevato come «la tutela in qualunque forma di un bene artistico o culturale è essenziale per la sua preservazione e trasmissione alle nuove generazioni (...) ma questa è una sola delle componenti che (...) integrano un concetto costituzionalmente conforme anche ai sensi dell'articolo 9 e 33 della Costituzione di tutela delle arte e delle culture»⁴³.

La nuova formulazione dell'art. 117 Cost., poi, definisce un sistema in cui i beni culturali, rispondenti ai dettami cosificati, trovano un grimaldello di riconoscimento all'art. 117, co. 2, per le questioni relative alla loro tutela, mentre le entità immateriali (*rectius*, attività culturali), al pari della valorizzazione dei beni, vengono collocate al co. 3, per quel che attiene alla loro promozione ed organizzazione.

Tutto ciò determina un approccio differenziato in cui, rispetto alle attività e alla loro ascrizione in ambito di potestà concorrente, emerge ineluttabilmente l'idea di una *concertazione forte* tra Stato e Regioni. Ed in cui, il diverso trattamento, che può ingenerarsi a base regionale, ben potrebbe trovare una clausola di salvaguardia, oltre che nel necessario coordinamento degli interventi di settore, ancor più nel ricorso alla lett. m), co. 2, dell'art. 117 Cost. Rispetto ai beni intangibili può configurarsi l'emersione di livelli essenziali delle prestazioni che, dovendo essere garantiti su tutto il territorio nazionale, richiamerebbero comunque un intervento statale a presidio dell'eguaglianza sostanziale.

Ma anche questa ricostruzione sarebbe riduzionista rispetto alla portata reale del problema, nella misura in cui, richiamando l'orientamento consolidato della Consulta, ci si troverebbe al cospetto di una materia-valore, le cui reali fattezze andrebbero ben oltre le considerazioni appena espresse.

A titolo emblematico, è stato autorevolmente rilevato come «la tutela in qualunque forma di un bene artistico o culturale è essenziale per la sua preservazione e trasmissione alle nuove generazioni (...) ma questa è una sola delle componenti che (...) integrano un concetto costituzionalmente conforme anche ai sensi dell'articolo 9 e 33 della Costituzione di tutela delle arte e delle culture»⁴⁴.

Pertanto, il ricorso alla elencazione statica dell'art. 117 Cost., di per sé, non sarebbe sufficiente a spiegare la poliedrica connotazione contenutistica di concetti che caratterizzano il settore in commento, come nel

⁴³ E. PICOZZA, *Tutela e promozione dell'arte e della cultura, Relazione tenuta al Convegno annuale A.I.P.D.A. 2018 su: Arte, Cultura e ricerca scientifica – Costituzione e Amministrazione*, Reggio Calabria 4, 5 e 6 ottobre 2018.

⁴⁴ *Idem*.

caso della tutela, che ad esempio s'irradia in una pluralità di sfaccettature quali: tutela civile dell'artista e delle sue opere, libertà dell'insegnamento dell'arte e così via.

Se le considerazioni operate rispetto all'art. 9 Cost. appaiono come un utile strumento La trasposizione della frammentaria composizione di detto articolato al livello superiore, rispetto al quale si sta dissertando, sarebbe velleitaria e del tutto priva di elementi chiarificatori.

4. I patrimoni culturali immateriali fattori identitari nell'epoca globale

Orbene, se spazio e tempo sono le variabili nodali per la formazione dell'identità.

Se la cultura assume forme (materiali ed immateriali) diverse nel tempo e nello spazio (art. 1, Conv. Unesco, 2001), le considerazioni espresse sui patrimoni culturali spostano l'accento sul ruolo di questi in quanto emblemi delle *identità* presenti in una certa *comunità di eredità* (o *comunità patrimoniale*).

Il Consiglio d'Europa, con la Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società del 2005, non solo traduce finalmente *cultural heritage* come *eredità culturale*, ma al contempo attinge alla figura della *heritage community*.

La predetta *comunità*, così come definita dalla Convenzione del 2005, si configura come l'emblema di un gruppo sociale, espressione di un comune patrimonio culturale, che intende sostenere e trasmettere alle generazioni future, nel quadro di un'azione pubblica condivisa. A fronte della quale si ingenera la messa in atto di una tutela a carattere dinamico, che si armonizza «con il continuo divenire che è l'essenza del fenomeno che si vuole preservare»⁴⁵.

Siffatta lettura richiama una prospettazione dottrinale, effettuata sul precipuo versante del riparto delle funzioni legislative Stato/Regioni nelle materie che riguardano la cultura.

In proposito, è stato rimarcato come, nell'art. 117 Cost., così come novellato nel 2001, si «distingue (...) fra tutela e valorizzazione dei beni e promozione e organizzazione delle attività (commi 2 e 3): mentre i primi consistono nelle memorie ereditate dal passato (*cultural heritage*), da preservare e trasmettere quali testimonianze di civiltà, le seconde sono rivolte soprattutto al futuro (*living culture*) e vanno promosse, in condizioni di libertà (art. 2 Cost.) ed eguaglianza (art. 3 Cost.), quali espressioni della creatività umana e della diversità culturale»⁴⁶. Una semplificazione questa che, però, consente di porre enfasi sulla pluralità di contenuti da considerare in sede di trattazione del tema dei patrimoni culturali e che richiama le seguenti ed ulteriori considerazioni:

⁴⁵ A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, in *Aedon* n. 1, 2014.

⁴⁶ M. GIAMPIERETTI - B. BAREL, *Spunti per una legge regionale sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, in *Il Patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come Patrimonio europeo*, (a cura di, M. L. PICCHIO FORLATI), Venezia 2014, p. 228.

- *de iure condito* appare necessario rilevare un vero e proprio vuoto del sistema interno, in materia di beni intangibili, la cui concretizzazione può essere rimessa solo ad un dialogo costruttivo tra livelli di governo, incentivando l'emersione dell'idea dei beni extracodicistici i quali troverebbero copertura nell'art. 9 della Costituzione;

- *de iure condendo*, invece, si profila sempre più la necessità di recepire le tendenze che provengono dal sistema multilivello, in modo da dare una più organica sistematizzazione ai beni volatili, imbrigliandoli in un reticolo di tutele e di coperture normative organiche.

A ciò si aggiunga, mutuando considerazioni note alla speculazione filosofica, che si tratta di un concetto che si fonda sulla solidarietà di sostituibilità⁴⁷.

Ciò sposta l'accento sul concetto di *identità* (*identitas -atis*), un'espressione del principio logico, di matrice scolastica e contaminazione del principio aristotelico di contraddizione.

Tale elemento, che era storicamente legato alla borghesia e allo Stato pluriclasse, ha trovato nuova linfa vitale nell'epoca globale, spingendo l'Unesco ed il Consiglio d'Europa a porre l'accento sulla necessità di presidiare la diversità culturale quale fattore di inclusione sociale.

In un'epoca contrassegnata dall'imperante affermazione del processo di globalizzazione, la diversità culturale si rivela negli aspetti originali e nelle diverse identità presenti nei gruppi identitari che compongono l'Umanità. La tutela del patrimonio immateriale appare, infatti, intrinsecamente connessa alla diversità.

Così come in natura la biodiversità è rilevante per qualsiasi forma di vita, la diversità culturale opera in ossequio al genere umano, assurgendo quale patrimonio comune dell'Umanità a vantaggio delle generazioni presenti e future. *Melius*, più che la cultura, la semeiotica del patrimonio culturale sarebbe rappresentata dalla *diversità*.

Essa, infatti, consente di recuperare uno strumento di lettura dei fenomeni relazionali in un'epoca in cui la mera tensione alla globalizzazione farebbe propendere per una visione del mondo massificante e generalizzata, con la conseguenziale perdita di legami con le proprie origini e dunque dell'autenticità di una cultura.

La *Weltanschauung* che si intende prospettare, in relazione all'analisi sin qui operata, mira a rilevare come il legislatore italiano abbia, dinanzi alle istanze di tutela delle *eredità culturali*, provveduto ad un'eterogenesi dei fini. Laddove con tale ultima espressione s'intende riferire agli oggetti intenzionali di un atto, che possono essere o non, atti di valore⁴⁸.

⁴⁷ G. MORRA, *Sociologia e antropologia*, Fossano 1971.

⁴⁸ *Idem*.

Dunque, una situazione fattuale connotata dalla necessità di presidiare le culture in chiave assiologica, laddove i valori sono: entità oggettive ed eterne autosussistenti e gerarchicamente ordinate⁴⁹.

Ovviamente ciò passa dalla identificazione dei patrimoni culturali – nella loro pluralità – considerandoli nella loro accezione più ampia e, dunque, comprensiva di tutti i doni dei padri, anche quelli spirituali/assiologici e, pertanto, privi di una consistenza materica, non a caso *Alles Güte Ist Erbschaft*.

In questo scenario il presupposto è il considerare l'altro – e dunque la sua cultura – non solo come *aliud* ma anche – e soprattutto – quale *alter*, qualificandolo, non come oggetto di osservazione e di conoscenza, bensì quale fonte di intelligibilità, a prescindere dalle applicazioni categoriali.

Una prospettiva, che potremmo definire di *entropia costruttiva*, in cui il *glocale* si traduce nelle forme del disarmo, valicando la dimensione massificante, espressione del contagio emotivo⁵⁰.

Sicché, pur nel quadro di una wittgensteiniana eterogeneità dei giochi linguistici e delle forme di vita, in un clima di *Diskursethik* le identità devono fare i conti e tenersi a debita distanza dalla congerie relativista⁵¹.

Il rischio, diversamente, sarebbe quello di una metamorfosi che periclita nell'apparenza.

Invece, «L'obiettivo dev'essere (...) quello (...) di perseguire al contempo la stabilità e il mutamento, l'identità come conservazione e l'identità come metamorfosi: ed è in fondo, questa, una delle grandi sfide della società contemporanea»⁵².

⁴⁹ *Idem*, p. 49.

⁵⁰ D. D'AMICO, *Beni culturali tra contesto globale ed esigenze globali*, in *Ratio Iuris*, n. 12, 2018.

⁵¹ E. TUGENDHAT, *Problemi di etica*, Torino 1987. L'A. definisce il relativismo come la «constatazione di una molteplicità di convinzioni morali reciprocamente contraddittorie (...) che avanzano ciascuna una propria pretesa assoluta» (p.69).

⁵² F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Riv. Giur. Ed.*, n. 5, 2016, p. 505.